

Massima numero 158 del 8 settembre 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal [OMISSIS] – Procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62, d.lgs. n. 50/2016 per la concessione di costruzione e gestione di un parcheggio interrato in piazza della Vittoria e sistemazione superficiale della piazza – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 32.877.508,98 – S.A.: [OMISSIS] PREC 156/2021/S

Riferimenti normativi: Art. 3, comma 1, lett. uu), d.lgs. n. 50/2016; Art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Offerta economicamente più vantaggiosa – Certificazioni di qualità – Misure equivalenti – Verifica di congruità – Giustificazioni – Lavoro supplementare e lavoro ordinario – Valutazione calcolo oneri aziendali – Commissione ad hoc per verifica di congruità.

Offerta economicamente più vantaggiosa – Certificazioni di qualità – Non imputabilità delle cause che hanno impedito l’ottenimento delle singole certificazioni – Misure equivalenti – Documentazione probatoria

La “non imputabilità” delle cause che hanno impedito l’ottenimento delle singole certificazioni entro i termini del bando, di cui all’art. 87, commi 1 e 2 del Codice, non può essere riferita, evidentemente, all’asserita «ristrettezza temporale tra la data di pubblicazione del bando di gara-RDO e la data di scadenza» e ciò perché la “non imputabilità” non può riferirsi all’ipotesi in cui un operatore economico, ancorché attivo da molto tempo sul mercato ma privo di determinate certificazioni, perché mai richieste (o comunque non riconosciute), pur di partecipare ad una determinata gara, da cui altrimenti sarebbe estromesso, si attivi per farne richiesta presso gli Enti accreditati competenti, in quanto l’assenza di tali certificazioni è esclusivamente addebitabile ad una deliberata scelta aziendale ovvero ad un comportamento “omissivo”, in ogni caso imputabile al medesimo operatore economico.

La condizione, dettata nel caso di mancanza delle certificazioni di qualità richieste per la partecipazione alla gara, che i concorrenti «dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste» o le «altre prove documentali delle misure di gestione ambientale», di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell’art. 87 del Codice non può considerarsi soddisfatta né dalla dimostrazione dell’esistenza di una richiesta di rilascio delle certificazioni di interesse agli Enti accreditati preposti, che non è in alcun modo assimilabile all’effettivo possesso (potendo anche risolversi in senso negativo), né tantomeno dalle (auto)dichiarazioni (con annesse “checklist tecniche”) di conformità della propria azienda alle norme oggetto delle certificazioni richieste.